

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 32

Offerta formativa a.s. 2011/2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante le *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione e formazione professionale;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la *“Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;

la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1-quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra

i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, *“l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”*;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede *all'articolo 2, comma 3*, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

il Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

VISTI

gli **Accordi** sanciti in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, 15 gennaio e 28 ottobre 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009 e 25 febbraio 2010 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali;

l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il *"Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D. Lgvo n. 226/2005"*, con l'individuazione delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e degli standard minimi delle competenze tecnicoprofessionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso.

VISTA, altresì

l'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

RICHIAMATE

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815** riguardante *l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;*

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 19 ottobre 2010 n. 2227** recante *"Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012";*

la **Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2010 n. 2954** recante *"Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012"*, che ha rinviato a successivo provvedimento la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, anche in attesa degli esiti del monitoraggio attivato, tramite

l'Ufficio Scolastico Regionale, presso tutti gli istituti professionali interessati.

CONSIDERATO CHE

Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ha definito il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nella fase transitoria.

La Regione Puglia, alla pari della quasi totalità delle Regioni, con DGR n.1815 del 4 agosto 2010, ha adottato, per l'anno scolastico 2010/2011, il regime surrogatorio, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico 2011/2012.

L'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4, della predetta intesa, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte a partire dall'anno scolastico 2012/2013, anno conclusivo dei primi percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime sussidiario.

La messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale regionale richiede ulteriori atti del MIUR d'intesa con le Regioni, che sono in corso di elaborazione, quale il Piano di lavoro di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 citato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'offerta formativa, all'orario annuale e articolazione dei percorsi formativi, ai profili professionali e standard formativi, ai docenti, alla valutazione e certificazione, alle strutture e servizi.

Gli istituti professionali statali della Regione Puglia, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22.11.2010, hanno deliberato, nella loro autonomia, nella quasi totalità (89,41%), di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario.

E' stato attivato un Tavolo Tecnico interistituzionale Regione Puglia -Assessorato al Diritto allo studio ed alla Formazione e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, a sostegno del processo di riforma e per la costruzione dei raccordi del sistema di istruzione e formazione professionale.

L'offerta completa di istruzione e formazione professionale, in un quadro organico unitario, verrà assicurata anche dagli Enti di formazione professionale accreditati che supereranno le procedure selettive in esito ad Avvisi pubblici banditi dal Servizio Formazione Professionale, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa.

TANTO PREMESSO

SI RITIENE:

- di stabilire, che, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la **Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa** individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2) approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- che, quindi, per l'a.s. 2011/2012, l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale venga erogata dagli Istituti Professionali che, nella loro autonomia, hanno dichiarato la disponibilità a realizzare percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5,

comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, ferma restando l'offerta formativa erogata dagli Enti di formazione accreditati;

- che vadano promosse le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- che dovrà essere disciplinata con legge la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e *l'intera materia dell'Istruzione e Formazione*, nell'esercizio della esclusiva competenza regionale in materia, *ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del titolo V della Costituzione*;

Si rileva, infine, con riferimento al punto 4. della precitata Intesa che "la prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali"; pertanto, in data 19 gennaio 2011 è stato stipulato un Accordo tra la Regione e USR Puglia, con il quale vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali così come indicati dall'Intesa che ha approvato le Linee guida.

"Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la **Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa** individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2), approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- di prendere atto dell'Accordo stipulato con l'USR Puglia in data 19 gennaio 2011 (**all. 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con cui vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali;

- di approvare l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2011/2012, di cui all'All. A dell'Accordo;
- di stabilire che per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzino le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, come disciplinate al punto 5. dell'Art. 1 dell'Accordo in allegato;
- di rinviare ad apposita disciplina normativa, nell'esercizio dell'esclusiva competenza regionale in materia, la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e *l'intera materia dell'Istruzione e Formazione, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del Titolo V della Costituzione*;
- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (*commissioni di esami*), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

All. 1



Regione Puglia
Assessorato per il diritto allo studio e
la formazione professionale



Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia

Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

TRA

LA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1815 del 4 agosto 2010, con la quale, nel prendere atto del menzionato decreto interministeriale 15 giugno 2010, viene disposta l'adozione del regime surrogatorio per l'a.s. 2010/2011 da parte degli istituti professionali, con possibilità da parte di questi ultimi di rilasciare, a chi ne abbia fatto richiesta all'atto dell'iscrizione, le qualifiche triennali di cui al previgente ordinamento dell'istruzione professionale statale;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e

formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA la deliberazione n. 2227 del 19 ottobre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, con particolare riferimento al paragrafo 8, secondo cui *“Nelle more di una disciplina legislativa regionale e dell'adozione delle Linee guida da parte del MIUR, nell'atto di programmazione dell'offerta formativa di competenza della Giunta regionale, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, saranno disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali, con particolare riferimento all'attuazione delle 21 qualifiche di livello nazionale di cui all'Accordo del 29 aprile 2010, alle tabelle di corrispondenza con le qualifiche del previgente ordinamento, all'esame finale, ai crediti e al passaggio tra gli ordinamenti, alle indicazioni generali per i raccordi con la FP regionale attraverso accordi territoriali per l'integrazione tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti di formazione accreditati. La Regione, in collaborazione con l'USR Puglia, effettuerà una ricognizione degli Istituti professionali che, nella loro autonomia, deliberino di realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario”*.

VISTA la deliberazione n. 2954 del 28 dicembre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il “Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012”, rinviando *“ad un successivo Provvedimento di Giunta la Programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale che, sulla base delle Linee guida approvate il 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti Locali, saranno offerti dagli Istituti Professionali statali in regime di sussidiarietà, essendo in corso un monitoraggio presso tutte le scuole interessate, fatta salva l'offerta formativa degli Enti di FP accreditati per l'obbligo di istruzione”*;

VISTA la lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22 novembre 2010, con la quale è stato promosso il monitoraggio presso gli istituti professionali statali, al fine di acquisirne la disponibilità ad operare in regime di sussidiarietà per l'a.s. 2011/2012;

VISTA la C.M. 30 dicembre 2010, n.101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell'intera materia da parte della Regione Puglia, si renda necessario disciplinare l'offerta sussidiaria degli istituti professionali statali per l'a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione, anche in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'iscrizione alle prime classi del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

TENUTO CONTO delle risultanze del monitoraggio effettuato in esito alla lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22 novembre 2010;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali della Regione Puglia che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.

2. L'offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, le parti concordano circa l'adozione del sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti

interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

5. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, da definire con successivo atto legislativo.

Art. 2 - Programmazione dell'offerta formativa

1. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Istituti professionali destinatari dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli istituti professionali statali della Regione Puglia che, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22.11.2010, hanno deliberato, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo.

2. Nell'Allegato "A" al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, viene riportato l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010 che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2011/2012. Tali qualifiche sono state individuate sulla base delle richieste avanzate dai singoli istituti, dopo la necessaria verifica di congruità tra l'offerta formativa d'istruzione esistente all'interno di ciascun istituto e i corsi di qualifica da attuare sulla base delle Tabelle di riferimento e di confronto allegate all'Intesa in data 16.12.2010 (Tabelle 1 e 3).

Art. 4 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Puglia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Art. 5 - Determinazione degli organici

1. Le Parti si impegnano, in relazione ai percorsi di IeFp oggetto del presente Accordo, a prestare particolare attenzione tanto alla formazione delle classi quanto all'assegnazione dell'organico, in virtù di peculiari esigenze connesse alla tipologia di utenza coinvolta.
2. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.
3. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali, di cui all'allegato elenco, avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
4. Le classi iniziali degli istituti professionali statali, di cui all'allegato elenco, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
5. L'organico assegnato alle classi di Istruzione e Formazione Professionale non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione Professionale. Tali classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, utilizzando le modalità organizzative di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.
6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi della istituzione scolastica, nel rispetto dell'art.7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 297/1994.

Art. 6 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010, con particolare riguardo:
 - a) alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità

delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, concernenti in particolare:

- le iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del MIUR n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
 - tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Art. 7 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, né ulteriori oneri a carico della Regione.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli istituti professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Puglia.
4. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica costituita presso l'USR Puglia, sentita la Regione Puglia, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Puglia, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI,

dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Puglia.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione e delle Province.

2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - Norme finali

1. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'a.s. 2011/12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'art.27, comma 7 del d.lgs. n. 226/2005 ed all'art.8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.

2. Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, addì

Per la Regione Puglia

**L'Assessore al Diritto alla Studio e
formazione professionale**
Prof.ssa Alba Sasso

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia**

Il Direttore Generale
Dr.ssa Lucrezia Stellacci

Offerta formativa percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a.s. 2011-2012 - Elenco Istituti Professionali - All. A dell'Accordo

	Comune	Denominazione Istituto	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore	Profilo Qualifica Operatore
TA	LEPORANO	MEDITERRANEO	RISTORAZIONE	SER. PROM. ACC.								
TA	MARTINA FRANCA	ALFONSO MOTOLESE	SER. PROM. ACC.	AMM. SEGR.	SERVIZI DI VENDITA	GRAFICO						
TA	MASSAFRA	C. MONELLI	AGRICOLO									
TA	MOTTOLA	IPSS LENTINI - L.S. EINSTEIN	PRODUZIONE CHIMICHE	GRAFICO								
TA	PALAGIANO	ITCG G. M. SFORZA	SER. PROM. ACC.	SERVIZI DI VENDITA	AMM. SEGR.	SIST. SER. LOG.						
TA	SAVA	FALCONE	ABBIGLIAMENTO	PRODUZIONE CHIMICHE	ELETTRICO							
TA	TARANTO	F.S. CABBINI	PRODUZIONE CHIMICHE	GRAFICO	SER. PROM. ACC.	AMM. SEGR.	SERVIZI DI VENDITA					
TA	TARANTO	IPSSA ARCHIMEDE	ABBIGLIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRONICO	MECCANICO	IMPIANTI TERMOIDRAULICI	RIP. VEC. MOT.	MON. MAN. IMBARDIP.	A decorrere dal 01/09/2011 la sezione associata di Martina Franca sarà aggregata al IPSS "Motolese" di Martina Franca		
TA	TARANTO	LISIDE	GRAFICO									

Note: Le sedi degli Istituti indicati si riferiscono alla sede legale dell'Istituto che potrebbe non coincidere con la sede di erogazione del corso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 56

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, art. 22 - Istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati. Atto di indirizzo al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale per la formazione dei criteri del Registro e modalità di iscrizione.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" all'articolo 22, comma 1 prevede l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di immigrati.

La Giunta regionale, con propria delibera di indirizzo al Settore Politiche giovanili e cittadinanza sociale/Sistema integrato dei servizi sociali, definisce:

- a) i criteri per la formazione del Registro;
- b) i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione e i requisiti che devono possedere;
- c) le modalità per l'iscrizione;
- d) le modalità di cancellazione dal Registro;
- e) le modalità di comunicazione in merito al procedimento per l'iscrizione.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'istituzione del predetto Registro regionale delle associazioni di immigrati e la definizione dei criteri per la formazione del medesimo Registro e delle relative modalità di iscrizione come di seguito indicati.

Criteri

Il suddetto art. 22 prevede che al Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati possano iscriversi tutte le associazioni di immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente e con continuità, rispetto ai fini statuari e all'attività prevalente, per

la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità, che svolgano attività a favore dell'integrazione sociale o programmi di assistenza e protezione sociale a favore degli immigrati.

Il registro deve contenere la denominazione e la sede dell'associazione, comunità o organizzazione e l'ambito prevalente delle attività.

È autorizzata in forma sperimentale la tenuta del registro in via informatica e la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale.

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro tutte le associazioni, le comunità e le organizzazioni di immigrati e tutte le associazioni ed organizzazioni operanti a favore degli immigrati il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. n. 32/2009.

In particolare, esse devono:

- a) avere come scopo la tutela dei diritti degli immigrati, il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, l'integrazione sociale, culturale ed economica, l'assistenza e la protezione sociale degli immigrati, la rappresentanza delle comunità;
- b) avere sede operativa nel territorio pugliese (anche se attraverso sezioni periferiche di organizzazioni sovra regionali). Qualora la stessa organizzazione abbia più sedi periferiche, la domanda di iscrizione viene presentata dalla sede regionale. Le sedi locali di organizzazioni regionali dotate di completa autonomia gestionale e funzionale presentano propria istanza.

Modalità di iscrizione e variazioni

I soggetti collettivi interessati a richiedere l'iscrizione al Registro regionale devono presentare domanda scritta in carta semplice, come da modello allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), a firma del/della rappresentante dell'associazione, comunità o organizzazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.